

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

AGGIORNAMENTO

3 AGOSTO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 57-BIS decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; ART. 4, DL N. 148/2017; DPCM 16.5.2018 N. 90 (GU 24.7.2018 N. 170); Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
BONUS PUBBLICITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE
40
420
106

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Entrerà in vigore il prossimo 8 agosto il D.P.C.M. 90/2018 - "Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" -, che contiene le disposizioni applicative per l'attribuzione del relativo credito di imposta, con riferimento, in particolare:

- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo
- nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

Le domande possono essere presentate a partire dal 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018 per via telematica mediante l'apposito modello approvato in data 31.7.2018 con Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2018

PAGINA

2/5

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari:

- ✓ le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- ✓ i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- ✓ gli enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art' 3 del DPCM sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale ex art. 7 del DLgs. 70/2017, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tali spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- ◆ delle spese accessorie,
- ◆ dei costi di intermediazione
- ◆ di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Si precisa, inoltre, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il citato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'agevolazione:

1. le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia,
2. le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Si rammenta che, per beneficiare dell'agevolazione, il valore dei investimenti ammissibili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2018

PAGINA

3/5

Sul punto, si precisa che per “**investimenti analoghi**” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente.

La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento di spesa complessivo (comunicato 28.5.2018).

AMBITO TEMPORALE

Relativamente all'ambito temporale si precisa che sono agevolabili tutti i suddetti investimenti incrementali effettuati dall'1.1.2018.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 essi sono agevolabili esclusivamente se effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

In definitiva, per il 2017 non risultano più agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv.

In ogni caso le spese si considerano sostenute secondo il disposto di cui all'art. 109 del TUIR e l'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari:

- ⇒ al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
- ⇒ al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative; fino all'approvazione della Commissione europea anche per tali soggetti il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate (comunicato 28.5.2018).

Tale credito d'imposta, peraltro, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Da ultimo, si fa presente che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 471/97), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

ITER DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2018

PAGINA

4/5

Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare, mediante l'apposito modello denominato:

- a) la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- b) la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Si precisa che per gli investimenti realizzati nel 2017 deve essere presentata solo la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" (provv. 31.7.2018).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica;
- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 5 DPCM n. 90/2018 devono essere presentate, separatamente, dal **22.9.2018** al **22.10.2018**:

- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017;
- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio per l'anno 2018.

Entro il 21.11.2018 viene adottato il provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri recante l'indicazione dell'ammontare del credito effettivamente fruibile

A regime:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata nel periodo compreso dal **1° al 31 marzo di ciascun anno**;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal **1° al 31 gennaio dell'anno successivo**.

In particolare, a titolo esemplificativo e con riferimento agli investimenti riferiti al 2017 ed al 2018 i termini sono così individuati:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 53/2018

PAGINA

5/5



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI